



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 14 del 30/06/2015

Oggetto: **Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – Modifica.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **16,00** nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 9536 del 24/06/2015 diramato dal Presidente Luisa Simone.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				Presenti	Assenti
1	prof.	Francesco TRICASE	Sindaco	X	
2	dott.ssa	Luisa SIMONE	Consigliere		X
3	sig.	Domenico LANZILOTTA	Consigliere		X
4	sig.	Andrea RINALDI	Consigliere	X	
5	sig.	Vincenzo DELLAROSA	Consigliere	X	
6	p.ch.	Domenico BARLETTA	Consigliere	X	
7	dott.	Domenico QUARANTA	Consigliere	X	
8	rag.	Michele Montaruli	Consigliere	X	
9	p.ch.	Maria SGOBBA	Consigliere	X	
10	dott.	Massimiliano MICCOLIS	Consigliere	X	
11	sig.	Leone Ramirra	Consigliere	X	
12	dott.	Simone Cosimo Leone PINTO	Consigliere	X	
13	dott.	Pasquale LONGOBARDI	Consigliere		X
14	rag.	Leonardo FRALLONARDO	Consigliere	X	
15	rag.	Michele GALIZIA	Consigliere	X	
16	prof.ssa	Franca DE BELLIS	Consigliere	X	
17	p.i.	Vito D'ALESSANDRO	Consigliere	X	
				14	3

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Bianco Giovanni, Campanella Antonio, Romanazzi Giovanni.

Presiede l'Assemblea il Vice Presidente p.ch. Maria Sgobba

Partecipa il Segretario Generale, dott. Gerardo Gallicchio

Il Vice Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA

Prego Sindaco.

Sindaco Francesco TRICASE

Sì Presidente. Come sapete, questi sono atti che ci introducono al bilancio di previsione 2015, poi pluriennale quindi 16/17 che il Consiglio Comunale, mi auguro, entro fine Luglio approvi. Sulla IUC, come sapete, c'è ancora un grande dibattito, non si capisce bene come andrà a finire questa unificazione. Intanto abbiamo questo regolamento unico e abbiamo sperimentato l'anno scorso, come sapete, sul campo e abbiamo notato alcune incongruenze che, con queste modifiche, noi proponiamo di soddisfare. Riguardano, se ricordo bene, il rispetto del nucleo familiare, visto che soprattutto per la TARI, come sapete, si paga in base alla produzione di rifiuti, la legge lo impone, abbiamo pensato che il nucleo deve essere veramente quello effettivo. Nel senso che un figlio è fuori per studio o per lavoro, certificato, deve essere sciolto dal nucleo familiare. Se ha un contratto di fitto in un'altra città, paga lì la TARI. Chi ha i figli che studiano lo sa questo fatto. Ci è sembrato giusto introdurre questa modifica. Anche per le famiglie i quali genitori donano l'abitazione ad un figlio, sposato con prole, anche se non c'è un vero atto di passaggio di proprietà, ma è sostanzialmente in comodato d'uso, proponiamo di equiparare questa casa a prima casa. Ci sembra perché è comunque una prima casa. Qualche altra modifica per le associazioni ONLUS, che non hanno attività commerciale e partita iva. Queste sono le modifiche più importanti introdotte a questo regolamento. Mi sembrano tutte in linea con esigenze venute fuori in questo anno. Non voglio dire una parola esaustiva, sicuramente ci sono anche altre esigenze da valutare, ma lo faremo con calma e successivamente, tenuto conto che il regolamento è retroattivo; parte dal 1 Gennaio di quest'anno. Alcune modifiche che andranno in funzione in questi mesi o a fine anno, entro in questo periodo, le cambieremo nel regolamento per l'anno prossimo. È un cantiere aperto questo regolamento. Per oggi, proponiamo queste modifiche, successivamente ce ne potrebbero essere altre.

Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA

Grazie Sindaco. Prego Consigliere Pinto.

Consigliere Simone PINTO

Sindaco, indubbiamente tutte le proposte di modifica al regolamento IUC che servano ad incentivare, a migliorare le condizioni di vari soggetti così come individuati, sono senz'altro da prendere in seria considerazione, certamente positive. Relativamente ad alcune proposte di modifica, da lei stesso menzionate, in particolare l'aggiunta al comma 4, relativa alla possibilità di concedere l'agevolazione anche a figli che ricevono in comodato d'uso, contratto regolarmente registrato, immobili. La previsione dell'Amministrazione è che sia figlio con coniuge e almeno un figlio minorenni. Io chiederei, considerato che la famiglia si può formare anche senza figli insomma, e che vi possono essere anche dei conviventi, se ci si può limitare a prevedere l'agevolazione per "unitamente al proprio convivente", eliminando "coniuge e almeno un figlio minorenni". Questo mi permetto di dirlo, perché penso che qualcuno inizierà a sollevare dei problemi nel momento in cui si dice: sì ma perché una coppia non può essere tale anche senza figli? Prima domanda. seconda domanda: unitamente al proprio coniuge, ma con le emancipazioni al giorno d'oggi, dove l'istituto della convivenza appare più che mai utilizzato, per quale motivo, l'Amministrazione, che si sta meritoriamente proponendo per proporre tali agevolazioni, non consideri questo tipo di riflessioni. Poi inserimento articolo 15 bis "Agevolazioni per il centro storico". Mi chiedo perché è stato eliminato dal centro storico quella parte della zona omogenea del tipo 1 che comprende anche le vie, le piazze dell'Olmo, Garibaldi, Bandiera, Bovio, Nicola de Bellis, Nicola e Costa, San Leone Magno e via Trento? Una semplice domanda. Mi riservo.

Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA

Grazie Consigliere Pinto. Prego Consigliere Quaranta. Sindaco facciamo prima tutti gli interventi? Grazie. Prego Consigliere Quaranta.

Consigliere Domenico QUARANTA

Grazie Presidente. Mi volevo ricollegare alla riflessione del Consigliere Pinto, perché questa agevolazione di estendere l'assimilazione ad abitazione principale agli immobili in comodato d'uso è stata una proposta che abbiamo fatto in commissione. Giustizia vorrebbe di allargare questo tipo di agevolazione a tutte le casistiche che ha detto il Consigliere Pinto. Purtroppo, facendo così, si diminuiva di parecchio il gettito che si sarebbe perso come IMU sulle abitazioni secondarie. Quindi si voleva dare un segnale politico di attenzione a questa casistica. Ovviamente si è pensato di tutelare, tra le varie casistiche di coppie di fatto o non di fatto, con matrimonio o meno, a quelle che avessero delle esigenze maggiori di risparmio. Abbiamo pensato: a quale delle casistiche si può dare un maggiore segnale di agevolazione? Abbiamo pensato sicuramente a chi va a dare in comodato d'uso l'immobile ad un figlio che sostenga una famiglia dove c'è un figlio da mantenere. Se avessimo gli spazi finanziari da poterlo estendere a tutti, così come abbiamo limitato ad un solo immobile per contribuente. Teoricamente si poteva estendere, se uno ha tre figli perché su un figlio fare l'estensione dell'abitazione principale e sugli altri no? Purtroppo qui ci sono esigenze di gettito. Le case date in comodato ai figli sono una fattispecie assai numerosa sul panorama dei nostri contribuenti IMU. Quindi abbiamo cercato di circoscrivere, per esigenze di bilancio, l'agevolazione a quella che, secondo noi, era la categoria più da tutelare. Grazie.

Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA

Grazie Consigliere Quaranta. Prego Consigliere Ramirra.

Consigliere Leone RAMIRRA

Sì. Simone, la stessa valutazione l'avevo fatta io, volevo allargare alla coppie di fatto anche senza figli questa possibilità. Non era il merito...

Intervento fuori microfono.

... l'intenzione era quella di dare... Devo dire effettivamente non c'era la possibilità economica di allargare. Abbiamo cercato di trovare la quadra proponendo a tutti le famiglie di fatto o non, anche se non avessero un figlio tale agevolazione. Magari in seguito ci impegneremo affinché si possa allargare anche a questi. Grazie.

Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA

Grazie Consigliere Ramirra. Prego Sindaco.

Sindaco Francesco TRICASE

Grazie Presidente. Io credo che le osservazioni venute fuori sono importanti e invito veramente il Consiglio Comunale a darci il tempo. Abbiamo toccato un argomento che coinvolge anche altri aspetti della vita amministrativa, come sapete; c'è tutta una polemica a livello nazionale (che non sto qui a riprendere) sulle coppie di fatto, sulla registrazione. Discuteremo, con tranquillità. Il nostro Comune è aperto a tutte le soluzioni, però a quelle previste dalla legge. quelle non previste dalla legge non possono essere prese in considerazione. Per quanto riguarda, per esempio la parola che ha usato il Consigliere Pinto "convivente", come andiamo a dimostrare questa cosa? Non abbiamo manco uno strumento giuridico. Convivente può essere uno qualsiasi. Entriamo in un campo ancora normato. L'osservazione è pertinente. Però inviterei tutti quanti, anche chi l'ha proposto, siccome ho detto che questo regolamento è ancora aperto, tra qualche mese possiamo

discutere con più tranquillità con maggiore conoscenze giuridica e anche economica. Ciò che ci ha limitato è stato un fatto, come sempre di bilancio. Già per farlo passare non è stato facile, perché è una minore entrata che incide. Non abbiamo più trasferimenti, come sapete. Noi ci reggiamo da una quota dell'IMU che lo Stato gentilmente ci lascia in sostituzione dei trasferimenti, peraltro ridotta. Prima ci dava 100, oggi ce ne da indirettamente 70 o 50; già stiamo combinati maluccio. Vi pregherei che questa cosa la discutiamo poi magari nella revisione di questo regolamento. Sul centro storico voglio chiarire al Consigliere Pinto che c'è una motivazione precisa. Lo spirito di questa proposta dell'Amministrazione che si riflette anche poi nella TARI, nel successivo punto, prevede la riduzione al minimo delle aliquote. Nel centro storico, il 7.6 e l'1 per quanto riguarda la TASI. Proprio per incentivare le nuove aperture di attività artigiane e commerciale che non riusciamo ad incentivare. La verità è sotto gli occhi di tutti. Penso che tutte le amministrazioni hanno tentato; dipende anche da congiunture economiche e tanti aspetti, ma non riusciamo a dare vita ad una parte almeno del centro storico. Questa misura è stata introdotta per dire: signori chi di voi apre un'attività artigianale o commerciale pagherà il minimo e non pagherà per nulla la TARI. C'è un abbattimento forte, non pagare la TARI per tre anni non è come pagare al minimo. Abbiamo inizialmente anche lì, sempre per una questione di gettito, essere chiari. Chi è già in via Bovio o Piazza Garibaldi, tutti hanno bisogno di essere incentivati, magari potessimo togliere le tasse a tutti, saremmo i primi ad essere felici, ma diciamo che è una posizione già di privilegio...

Intervento fuori microfono.

... sto parlando dei locali. Da quello che so solo i locali C3, destinati ad attività commerciale o artigianale, non le abitazioni.

Intervento fuori microfono.

Siccome loro già stanno in una zona di valore, perché via Bovio e piazza Garibaldi sono il centro del paese e non c'è bisogno di incentivare. Bisogna incentivare chi sta dall'altra parte, dove ahimé non apre mai nessuno, o se apre dopo due anni chiudono. Per completare questo nostro tentativo, sperando che qualche cittadino attento secondo me farebbe un buon investimento, oggi come oggi, aprire un'attività nel centro storico, i giovani. Soprattutto, il consiglio che possiamo dare in Consiglio Comunale è di non farlo da solo; ciò che stiamo facendo con l'associazione dei commercianti è quello di trovare un gruppo di sette, otto, dieci commercianti che aprono insieme; questo può forse aiutare tutti. Se apre uno solo o due, ahimè ho timore che soffrirà come gli altri che hanno aperto e poi... se apre un gruppo, dello stesso genere merceologico o diverso, lì si potranno aiutare a vicenda. Dieci attività che aprono nel centro storico, con queste agevolazioni, con l'abbattimento della TARI, può darsi che possa essere una svolta, unitamente ad una agevolazione concordata con la ASL per quanto riguarda le procedure di apertura di questi locali. La verità è che chi vuole aprire, non solo ha problemi economici, ma purtroppo ha un sacco di grattacapi da parte della ASL che pretende, giustamente o ingiustamente – faremo una conferenza dei servizi per chiarire una volta per sempre – tanti piccoli accorgimenti che talvolta sono costosi e non tutti se lo possono consentire. Certi accorgimenti tecnici hanno un costo rilevante. Alla fine uno si scoraggia. Vediamo un pacchetto di iniziative che stiamo mettendo in atto nella speranza che il nostro centro storico, per quello che può dare, sia di nuovo finalmente meta di apertura di nuovi locali che sicuramente non sarebbero, se lo fanno insieme, oggi più in difficoltà perché c'è la cultura di vivere il centro storico. È ritornata, devo dire, in molti comuni vicini e anche nel nostro non può essere da meno. Se c'è questa possibilità che noi vogliamo incentivare, può darsi che è la volta buona.

Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA

Grazie Sindaco. Volevo dire che se non ci sono altri interventi, chiedo al presidente della commissione di darci il suo parere.

Consigliere Massimiliano MICCOLIS

Favorevole.

Esce il Consigliere de Bellis Franca; **presenti 13**

Vice Presidente del Consiglio Maria SGOBBA

Grazie Presidente. C'è anche il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Mettiamo in votazione questo regolamento per la "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – Modifica".

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	13
Voti favorevoli	9
Voti contrari	1 (Galizia M.)
Astenuti	3 (Pinto S., Frallonardo L., D'Alessandro V.)

Vice Presidente del Consiglio Maria Sgobba

Ci sono 9 voti a favore; 3 astenuti e 1 contrario. Gli astenuti sono Pinto, Frallonardo e D'Alessandro. Contrario Galizia. Votiamo la immediata eseguibilità.

La votazione per l'immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema elettronico ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	13
Voti favorevoli	9
Voti contrari	1 (Galizia M.)
Astenuti	3 (Pinto S., Frallonardo L., D'Alessandro V.)

Vice Presidente del Consiglio Maria Sgobba

Come prima. 9 sì, 3 astenuti e 1 contrario. Astenuti: Frallonardo, Pinto e D'Alessandro. Galizia contrario. La proposta è approvata. Grazie.

pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;

Vista la documentazione in atti;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal IV Settore – Finanziario – Tributi, inserita agli atti come di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 31.07.2014 ha approvato il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)", che reca per quanto di competenza comunale, la disciplina dell'IMU, della TARI e della TASI con effetto dal 1° gennaio 2014;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, applicabile alla IUC in base all'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che, all'art. 1, detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- i decreti in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, e in data 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo, successivamente al 31 maggio 2015 ed in ultimo al 30.07.2015;

ATTESO CHE, sulla base dell'esperienza maturata nel primo anno di vigenza del nuovo tributo IUC, si rende opportuno apportare modifiche alla sua disciplina, come di seguito proposte, riportando, per una migliore e più agevole lettura, a fianco del testo del regolamento vigente, quello proposto in modifica:

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE AL TESTO VIGENTE
<p>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</p> <p>Art. 15 (<i>Fattispecie equiparate all’abitazione principale</i>)</p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>2. Ai fini del primo comma, si considera <i>anziano</i> l’ultrasessantacinquenne al 1° gennaio dell’anno di imposizione e <i>disabile</i> il soggetto affetto da handicap permanente grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge.</p> <p>3. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani</p>	<p>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</p> <p>Art. 15 (<i>Fattispecie equiparate all’abitazione principale</i>)</p> <p>1.Confermato</p> <p>2.Confermato</p> <p>3.Confermato</p>

<p>residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>	<p>Aggiunta del comma 4:</p> <p><i>4. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in comodato d'uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, a figlio che vi risieda secondo risultanze anagrafiche, unitamente al proprio coniuge ed almeno un figlio minorenni. Tale equiparazione è riconosciuta limitatamente ad un solo immobile concesso in comodato. Incombe obbligo dichiarativo secondo quanto al successivo art. 19.</i></p> <p>Inserimento Art. 15 bis (Agevolazioni per il Centro Storico)</p> <p><i>1. A far data dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017 le unità immobiliari di categoria catastale C1 e C3, insistenti nel Centro Storico del Paese, come identificato al comma seguente, concretamente utilizzate per attività rispettivamente commerciale e artigianale, fintanto che sussista detta attività, beneficiano dell'aliquota IMU agevolata dello 0,76 per cento. Incombe sul contribuente obbligo dichiarativo nei termini di cui all'art. 60, primo comma.</i></p> <p><i>2. Rientrano nell'ambito del "Centro storico" le unità immobiliari situate all'interno del perimetro della zona omogenea di Tipo "A-1" di P.R.G., con esclusione delle unità immobiliari il cui ingresso e/o le cui vetrine si affacciano sulle seguenti vie e/o Piazze: Via dell'Olmo, Via F.lli Bandiera, P.zza G. Garibaldi, Via G. Bovio, Via Nicola De Bellis, Piazza Nicola e Costa, Via Trento e Largo San Leone Magno.</i></p>
<p>TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI</p> <p>Art. 34 (Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche)</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p>	<p>TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI</p> <p>Art. 34 (Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche)</p> <p>1. <i>Omissis...</i></p>

<p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.</p> <p>3. <i>Omissis...</i></p>	<p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.</p> <p><i>Sono parimenti esclusi dal novero dei componenti il nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>gli studenti universitari, regolarmente iscritti al relativo corso di studi, domiciliati in un immobile non ricadente nell'ambito territoriale del Comune di Castellana Grotte, intestatari di contratto di locazione abitativa regolarmente registrato per un periodo non inferiore all'anno solare di riferimento e che dimostrino di aver versato la TARI, relativamente al medesimo anno, a favore del Comune di domicilio, senza riduzioni per uso stagionale e/o limitato e/o discontinuo. Incombe sul contribuente obbligo dichiarativo annuale, con allegata documentazione probatoria, nei termini di cui all'art. 61, pena perdita dell'esclusione;</i> - <i>i lavoratori dipendenti in possesso di regolare contratto di lavoro e di contratto di locazione abitativa registrato per l'intero anno solare di riferimento per un immobile non ricadente nell'ambito territoriale del Comune di Castellana Grotte, che dimostrino di aver versato la TARI, relativamente al medesimo anno, a favore del Comune di domicilio, senza riduzioni per uso stagionale e/o limitato e/o discontinuo. Incombe sul contribuente obbligo dichiarativo annuale, con allegata documentazione probatoria, nei termini di cui all'art. 61, pena perdita dell'esclusione.</i> <p>3. <i>Omissis...</i></p> <p>Inserimento Art. 42 bis (Agevolazioni per il Centro Storico)</p> <p><i>1. A far data dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017 le unità immobiliari di categoria catastale C1 e C3, insistenti nel Centro Storico del Paese, come identificato al comma seguente, concretamente utilizzate per</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Art. 43 (Altre agevolazioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Omissis...</i> 2. <i>Omissis...</i> 3. <i>Omissis...</i> 	<p><i>attività rispettivamente commerciale e artigianale, fintanto che sussista detta attività, beneficiano dell'esenzione della Tassa rifiuti. Incombe sul contribuente obbligo dichiarativo nei termini di cui all'art. 61.</i></p> <p><i>2. Rientrano nell'ambito del "Centro storico" le unità immobiliari situate all'interno del perimetro della zona omogenea di Tipo "A-1" di P.R.G., con esclusione delle unità immobiliari il cui ingresso e/o le cui vetrine si affacciano sulle seguenti vie e/o Piazze: Via dell'Olmo, Via F.lli Bandiera, P.zza G. Garibaldi, Via G. Bovio, Via Nicola De Bellis, Piazza Nicola e Costa, Via Trento e Largo San Leone Magno.</i></p> <p>Art. 43 (Altre agevolazioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Omissis...</i> 2. <i>Omissis...</i> 3. <i>Omissis...</i> <p>Aggiunta del comma 4:</p> <p><i>4. I soggetti non lucrativi privi di numero di partita IVA, operanti prevalentemente nel campo dell'assistenza alla disabilità, hanno diritto ad una riduzione della tariffa rifiuti complessiva nella misura del 90% per i locali occupati, destinati all'attività.</i></p> <p><i>Vige obbligo dichiarativo nei termini di cui all'art. 61.</i></p>
<p>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</p>	<p>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</p> <p>Inserimento Art. 56 bis (Agevolazioni per il Centro Storico)</p> <p><i>1. A far data dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017 le unità immobiliari di categoria catastale C1 e C3, insistenti nel Centro Storico del Paese, come identificato al comma seguente, concretamente utilizzate per attività rispettivamente commerciale e artigianale, fintanto che sussista detta attività, beneficiano dell'aliquota TASI agevolata dello 0,1 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 50. Incombe sui contribuenti obbligo dichiarativo nei termini di cui all'art. 60, terzo comma.</i></p>

	<p>2. Rientrano nell'ambito del "Centro storico" le unità immobiliari situate all'interno del perimetro della zona omogenea di Tipo "A-1" di P.R.G., con esclusione delle unità immobiliari il cui ingresso e/o le cui vetrine si affacciano sulle seguenti vie e/o Piazze: Via dell'Olmo, Via F.lli Bandiera, P.zza G. Garibaldi, Via G. Bovio, Via Nicola De Bellis, Piazza Nicola e Costa, Via Trento e Largo San Leone Magno.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti ed indiretti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2015, relativamente alle entrate e alle spese di cui ai competenti capitoli;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto Regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario-Tributi, come in calce riportati;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria reso in data 29 giugno 2015, con nota prot. n. 9730;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla II^a Commissione Consiliare "Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali" nella seduta del 30 giugno 2015;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, la seguente modifica al "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)":

TESTO VIGENTE ANTE MODIFICHE	MODIFICHE AL TESTO VIGENTE
<p>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</p> <p>Art. 15 (<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>)</p> <p>1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>2. Ai fini del primo comma, si considera <i>anziano</i> l'ultrasessantacinquenne al 1° gennaio dell'anno di imposizione e <i>disabile</i> il soggetto affetto da handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.</p> <p>3. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>	<p>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</p> <p>Art. 15 (<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>)</p> <p>1.Confermato</p> <p>2.Confermato</p> <p>3.Confermato</p> <p>Aggiunta del comma 4:</p> <p>4. <i>A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in comodato d'uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, a figlio che vi risieda secondo risultanze anagrafiche, unitamente al proprio coniuge ed almeno un figlio minorenni. Tale equiparazione è riconosciuta limitatamente ad un solo immobile concesso in comodato. Incombe obbligo dichiarativo secondo quanto</i></p>

	<p><i>al successivo art. 19.</i></p> <p>Inserimento Art. 15 bis (Agevolazioni per il Centro Storico)</p> <p><i>1. A far data dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017 le unità immobiliari di categoria catastale C1 e C3, insistenti nel Centro Storico del Paese, come identificato al comma seguente, concretamente utilizzate per attività rispettivamente commerciale e artigianale, fintanto che sussista detta attività, beneficiano dell'aliquota IMU agevolata dello 0,76 per cento. Incombe sul contribuente obbligo dichiarativo nei termini di cui all'art. 60, primo comma.</i></p> <p><i>2. Rientrano nell'ambito del "Centro storico" le unità immobiliari situate all'interno del perimetro della zona omogenea di Tipo "A-1" di P.R.G., con esclusione delle unità immobiliari il cui ingresso e/o le cui vetrine si affacciano sulle seguenti vie e/o Piazze: Via dell'Olmo, Via F.lli Bandiera, P.zza G. Garibaldi, Via G. Bovio, Via Nicola De Bellis, Piazza Nicola e Costa, Via Trento e Largo San Leone Magno.</i></p>
<p>TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI</p> <p>Art. 34 (Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche)</p> <p><i>1. Omissis...</i></p> <p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.</p>	<p>TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI</p> <p>Art. 34 (Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche)</p> <p><i>1. Omissis...</i></p> <p>2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.</p> <p><i>Sono parimenti esclusi dal novero dei componenti il nucleo familiare, ai fini della</i></p>

determinazione della tariffa:

- gli studenti universitari, regolarmente iscritti al relativo corso di studi, domiciliati in un immobile non ricadente nell'ambito territoriale del Comune di Castellana Grotte, intestatari di contratto di locazione abitativa regolarmente registrato per un periodo non inferiore all'anno solare di riferimento e che dimostrino di aver versato la TARI, relativamente al medesimo anno, a favore del Comune di domicilio, senza riduzioni per uso stagionale e/o limitato e/o discontinuo. Incombe sul contribuente obbligo dichiarativo annuale, con allegata documentazione probatoria, nei termini di cui all'art. 61, pena perdita dell'esclusione;

- i lavoratori dipendenti in possesso di regolare contratto di lavoro e di contratto di locazione abitativa registrato per l'intero anno solare di riferimento per un immobile non ricadente nell'ambito territoriale del Comune di Castellana Grotte, che dimostrino di aver versato la TARI, relativamente al medesimo anno, a favore del Comune di domicilio, senza riduzioni per uso stagionale e/o limitato e/o discontinuo. Incombe sul contribuente obbligo dichiarativo annuale, con allegata documentazione probatoria, nei termini di cui all'art. 61, pena perdita dell'esclusione.

3. Omissis...

3. Omissis...

Inserimento Art. 42 bis (Agevolazioni per il Centro Storico)

1. A far data dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017 le unità immobiliari di categoria catastale C1 e C3, insistenti nel Centro Storico del Paese, come identificato al comma seguente, concretamente utilizzate per attività rispettivamente commerciale e artigianale, fintanto che sussista detta attività, beneficiano dell'esenzione della Tassa rifiuti. Incombe sul contribuente obbligo dichiarativo nei termini di cui all'art. 61.

2. Rientrano nell'ambito del "Centro storico" le unità immobiliari situate all'interno del perimetro della zona omogenea di Tipo "A-1" di P.R.G., con esclusione delle unità immobiliari il cui ingresso e/o le cui vetrine si affacciano sulle seguenti vie e/o Piazze: Via dell'Olmo, Via F.lli Bandiera, P.zza G. Garibaldi, Via G. Bovio, Via Nicola De Bellis, Piazza Nicola e Costa, Via Trento e Largo San

<p>Art. 43 (Altre agevolazioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Omissis...</i> 2. <i>Omissis...</i> 3. <i>Omissis...</i> 	<p><i>Leone Magno.</i></p> <p>Art. 43 (Altre agevolazioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Omissis...</i> 2. <i>Omissis...</i> 3. <i>Omissis...</i> <p>Aggiunta del comma 4:</p> <p><i>4. I soggetti non lucrativi privi di numero di partita IVA, operanti prevalentemente nel campo dell'assistenza alla disabilità, hanno diritto ad una riduzione della tariffa rifiuti complessiva nella misura del 90% per i locali occupati, destinati all'attività. Vige obbligo dichiarativo nei termini di cui all'art. 61.</i></p>
<p>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</p>	<p>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</p> <p>Inserimento Art. 56 bis (Agevolazioni per il Centro Storico)</p> <p><i>1. A far data dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017 le unità immobiliari di categoria catastale C1 e C3, insistenti nel Centro Storico del Paese, come identificato al comma seguente, concretamente utilizzate per attività rispettivamente commerciale e artigianale, fintanto che sussista detta attività, beneficiano dell'aliquota TASI agevolata dello 0,1 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 50. Incombe sui contribuenti obbligo dichiarativo nei termini di cui all'art. 60, terzo comma.</i></p> <p><i>2. Rientrano nell'ambito del "Centro storico" le unità immobiliari situate all'interno del perimetro della zona omogenea di Tipo "A-1" di P.R.G., con esclusione delle unità immobiliari il cui ingresso e/o le cui vetrine si affacciano sulle seguenti vie e/o Piazze: Via dell'Olmo, Via F.lli Bandiera, P.zza G. Garibaldi, Via G. Bovio, Via Nicola De Bellis, Piazza Nicola e Costa, Via Trento e Largo San Leone Magno.</i></p>

2. **DI DARE ATTO CHE** la modifica al vigente Regolamento IUC ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015;

3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, a mezzo del Settore proponente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.L.vo n.267/2000.

=====

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Castellana Grotte, 23/06/2015

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: favorevole

Castellana Grotte, 23/06/2015

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Esce il Consigliere Pinto Simone; **presenti 12**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Vice Presidente
f.to P.ch. Maria Sgobba

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n: 1141

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 22/07/2015 al 06/08/2015.

Castellana Grotte, 22 Luglio 2015

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **30/06/2015** in quanto:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 22 luglio 2015

Il Responsabile del procedimento

f.to sig.ra Donata Notarangelo